



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 30/07/2024

Numero Registro Dipartimento 150

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11086 DEL 31/07/2024

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto di «Rimessa in coltura di un terreno saldo a periodica lavorazione da effettuarsi in agro del comune di Bagnara Calabria (RC)” con prescrizioni (Allegato I). Proponente: Cambareri Santo - Comproprietario

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto,

- la Legge Regionale n.° 7 del 13 maggio 1996 recante “**Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale**”;
- la D.G.R. n.° 2661 del 21 giugno 1999 recante: “**Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.° 29/93**” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “**Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione**”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “ Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’**U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 avente oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;
- la Deliberazione n. 759 del 28/12/2023 recante: “Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento Risorse Agroalimentari-Forestazione e dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo – Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii. “con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l’Ing. Domenico Maria PALLARIA all’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, per il relativo incarico di reggenza;
- D.P.G.R. n. 103 del 28/12/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- La nota Prot. REGCAL N. 481739 del 31/10/2023 con la quale viene nominato Responsabile del Procedimento “per gli interventi di : di conversione specifici (art. 14 comma 1 e 2 delle P.M.P.F.”, per la Provincia di Reggio Calabria, il Dott. Bonfà Melano Placido;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.° 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n.° 1126;
- l’art. 21 del R.D. 16/05/1926 n.1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;
- le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n.° 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art.3;
- La Legge Regionale n. 56 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2024 ”;
- La Legge Regionale n. 57 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “ Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 ”;
- La D.G.R.n. 779 del 28 dicembre 2023, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt.11,39, c.10, D.Lgs.n.118-2011);
- La D.G.R.n. 780 del 28 dicembre 2023, “Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria” per gli anni 2024-2026 (artt.11 e 39,c.10, D.Lgs. 23.06.2011,n.118);
- la Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2023 art.7 “Modifiche alla Legge Regionale n.45/2012”;
- il D.Lgs 04.06.1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;

- la D.G.R.n.267/2008 recante: “assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico”;
- Il regolamento Forestale n.4/2024;

Atteso che l' Art. 102 del regolamento Forestale n. 4 del 23/04/2024 dispone “Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria 10 giugno 2015, n. 9”.

Premesso,

Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Protocollo Aoo REGCAL N. **56203 del 29/01/2024**, e successive integrazioni prot. n. 229000 del 27/03/2024, presentata dal Signor **CAMBARERI Santo** comproprietario del terreno, diretta ad ottenere il «Mutamento di destinazione d'uso dei terreni, ex-coltivi non coperti da bosco, saldi e vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione» mediante trasformazione di porzioni, incolte, di terreni in parte caratterizzati dalla presenza di una vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 “Aree escluse dalla definizione di bosco” comma 2, lett. A) del Dec. Lgs.vo n°34 del 03/04/2018 “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”, previsto dal Progetto Esecutivo recante la “**Sistemazione Agraria e Messa in Coltura di terreni saldi**”, riportati in catasto del comune di Bagnara Calabria, località “Ponteli” (RC).

Considerato che

-Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine di complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in agro del comune di Bagnara Calabria località “ Ponteli” (RC) al Foglio di Mappa n. **31** Particella n. **66**;

- Che nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi non boscati del comune di Bagnara Calabria (RC) località “Ponteli” riportato nel NCT al Foglio di Mappa n. **31** Particella n. **66** su una superficie totale di ha **02.28.60** di cui m2 **22.860** **interessati da intervento** per come delimitati nella cartografia catastale, e più in generale su corografia, «**Mappa catastale, Corografia**», che costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati progettuali, inerente invero il “*Mutamento di destinazione d'uso dei terreni*” ai sensi dell'art. 14, comma 2, DGR 218 del 20/05/2011 [agli effetti del combinato disposto art. 8, 9, e art. 59 bis PMPF , art. 21 R.D. 1126/26] previsto dal progetto esecutivo per la «**Sistemazione Agraria e Messa in Coltura di terreni saldi**» di cui agli elaborati, sottoscritti dal tecnico Dott. Agr.**Antonio Maria Salvatore SIGILLI** iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n.**258** e dal Geologo Dott. Gaetano **DEL GIUDICE** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.**1141**;

- che per come si evince dal certificato di pubblicazione Prot. n. 489 del 03/04/2024, tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati regolarmente pubblicati per 15 giorni consecutivi al reg. n.489 del 03/04/2024, ovvero dal 03/04/2024 al 18/04/2024 all'Albo Pretorio del comune di Bagnara Calabria (RC), altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle PMPF, in data 19/04/2024 al Protocollo Aoo REGCAL n.277635, la medesima documentazione è stata restituita, senza osservazioni e/o opposizioni all'Ufficio di Bovalino (RC).

Visto il Certificato di destinazione Urbanistica Prot n. 26095 del 14/03/2024 rilasciato dal Responsabile dell'U.O.C.4 del Comune di Bagnara Calabria (RC) Ing. Alessandra Campisi, dove si certifica che la particella n. 66 del foglio di mappa n. 31 ricade in zona a destinazione Urbanistica Agricola contraddistinta dalla sigla E;

Visto il Certificato Aree percorse dal Fuoco Prot n. 26098 del 14/03/2024 rilasciato dal Responsabile dell'U.O.C.4 del Comune di Bagnara Calabria (RC) Ing. Alessandra Campisi, dove si certifica che la particella n. 66 del foglio di mappa n. 31 non ricade in area boscata e/o pascolo e non è stata percorsa dal Fuoco;

Accertato che la particella oggetto di intervento ricade per intero in area ZPS censita con il codice IT9350300 Costa Viola;

Vista la relazione di valutazione di Incidenza Ambientale (format di supporto screening di V. INC.A) a firma del Dott. Agr. Antonio Maria Salvatore SIGILLI;

Visto le Integrazioni prodotte e acquisite al Prot. n. 229000 del 27/03/2024;

Visto la ricevuta telematica di pagamento Portale pagoPa ente beneficiario Regione Calabria del versamento effettuato in data 17/01/2024 dal Sig. Cambareri Santo dell'importo di € 29,24, per i diritti di segreteria e di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale con proposta di accertamento 2281/2024 e relativo Decreto n. 6243 del 08/05/2024, Capitolo di entrata n. E3402002101, con il quale è stato accertato l'importo complessivo di €. 23.663,99;

Dato Atto che il Professionista, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento per la prestazione professionale effettuata.

Della richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. N. PR_RCUTC_Ingresso_0071010_20240626 del Signor CAMBARERI Santo;

Preso atto che la stessa è dichiarata irricevibile dal sistema in quanto non specificata la partita Iva - cdS 2212/2023

Rilevato Che

- per come disposto dall'art. 8, 9, 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF e s.m.i., gli interventi di trasformazione dei terreni saldi, non coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole della competente struttura, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ai sensi della Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 – **Lavorazione dei terreni in zone acclivi** – delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 8 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi – delle PMPF, si definiscono saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che da almeno 5 anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, altresì che agli effetti del comma 2, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

Ritenuto Dover applicare l'art 102 del regolamento Forestale n. 4/2024 “ Norme transitorie “

Dato Atto,

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. 196397 del 02 maggio 2023;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Placido Melano Bonfà, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA,

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

DI AUTORIZZARE, con prescrizioni di cui all'allegato 1, rubricate al Prot. nr. 482985 del 23/07/2024, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14, comma 2, art. 59 bis delle PMPF, , art. 21 R.D. 1126/26, del Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 – Art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 26/05/2023 art. 7, le azioni appresso specificate previste dal Progetto esecutivo recante la «**Sistemazione Agraria e Messa in Coltura di terreni saldi mediante**» (art. 21 R.D. 1126/26 – art. 14 comma 2 PMPF) e di cui agli elaborati trascritti nella “**Relazione tecnica agronomica descrittiva**” e per come meglio delimitati e perimetrati nella cartografia e più in generale su ortofoto “**Mappa catastale e inquadramento area d'intervento**” debitamente sottoscritte dal tecnico Dott. Agr. **Antonio Maria Salvatore SIGILLI** iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n. 258 e dal Geologo Dott. **Gaetano DEL GIUDICE** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.1141, committente Signor **CAMBARERI Santo**;

A. **Al mutamento di Destinazione d'uso** dei terreni ex-coltivi, in terreni soggetti a periodica lavorazione invero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. A) del Dec. Lgs.von° 34 del 03/04/2018;

B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva non costituente bosco, composta essenzialmente da rovi e cespugli, con presenza abbondante di erbacce infestanti molto invasive insistenti sui terreni saldi vincolati;

C. **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati;

il tutto intercluso nei limiti catastali e fisiografici in agro del comune di Bagnara Calabra (RC) località "Ponteli" riportato nel NCT al Foglio di Mappa n. **31** Particella n. **66** su una superficie totale di ha **02.28.60** di cui m2 **22.860** **interessati da intervento**, per come delimitata nella cartografia catastale, e più in generale su ortofoto, allegati al precitato elaborato «Corografia, Mappa catastale, Relazione tecnica agronomica descrittiva», di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la pratica di agricoltura di tipo miglioramento agronomico;

DI STABILIRE

1. Che ogni diffinitività o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità dell'autorizzazione concessa;
 2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Bovalino, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.3267/1923;
 3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, salvi altri profili;
- Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art.24 del R.D.3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art.1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art.4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt.24 e 26 del R.D.3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1 rubricate al Prot. nr. 482985 del 23/07/2024, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 14, 56 e 57 delle PMPF.

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n.11 e nel rispetto delle Regolamento UE2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del regolamento UE2016/679

di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bagnara Calabra (RC) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.14 comma 2 delle PMPF;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Ditta Cambareri Santo; - PEC: a.sigilli@conafpec.it
- Comune di Bagnara Calabra; - PEC: protocollo@pec.comunebagnara.it
- Dott. Agr. Antonio Maria Salvatore Sigilli; - PEC: a.sigilli@conafpec.it
- Gruppo CARABINIERI FORESTALE – Reggio Calabria; - PEC: fr42778@pec.carabinieri.it

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed entro 120 giorni alla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Bonfà Melano Placido
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Ing. **Domenico Pallaria**
(con firma digitale)

-



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 150 del 30/07/2024

OGGETTO Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto di «Rimessa in coltura di un terreno saldo a periodica lavorazione da effettuarsi in agro del comune di Bagnara Calabria (RC)” con prescrizioni (Allegato I). Proponente: Cambareri Santo - Comproprietario

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 31/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

ALLEGATO 1

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Mappa catastale, Documentazione fotografica» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- II. È fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell' intorno dell' area di intervento costituente bosco, così come definito all' art. 4, comma 1 del Dec. Lgs. vo n. ° 34 del 03/04/2018 "**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**", e all' art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l' originaria attività agricola.
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all' art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicinarie e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- V. Per come disposto al comma 1 dell' art. 8 delle PMPF, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d' acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L' asportazione dell' orizzonte fertile e l' affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.
- IX. Nell' ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d' acqua ove questi interessano l' azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l' estrazione di massi che modifichino significativamente l' aspetto morfologico del terreno.
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L' esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata

all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.

